

Appendice 10

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione 2025 - 2028

Accordo dal 1° gennaio 2026

Le parti contraenti della convenzione collettiva di lavoro convengono quanto segue:

1. Art. 28 Orario di lavoro

In virtù dell'art. 28.3 CCL le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro 2026 (tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2088 ore.

2. Adeguamento dei salari effettivi

Dal 01.01.2026: Aumento generale dei salari effettivi del 0,2% per tutti i lavoratori subordinati alle CCT.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo basato su dicembre 2020 di 107,5 punti (a settembre 2025) è considerato equilibrato.

Berna, Zurigo, novembre 2025

Per l'Associazione svizzera delle aziende dell'isolazione ISOLSUISSE

Il presidente	Il segretario
---------------	---------------

Fabian Biner	Urs Hofstetter
--------------	----------------

Sindacato Unia

La presidente	membro di GL
---------------	--------------

Vania Alleva	Bruna Campanello
--------------	------------------

3. Salari minimi

In base all'art. 41 CCL, i salari minimi vengono adeguati come segue. Ai sensi dell'articolo 40.2 della CCL i salari orari si calcolano dividendo il salario mensile per 173.3.

Categoria A: Lattonieri-isolatori AFC avendo superato l'esame finale di apprendistato o avendo ottenuto una PQ con esame finale dei paesi D-A-CH

- Germania: certificato di operaio isolatore WKS «Isolierer Gesellenbrief»
- Svizzera: Lattonieri-isolatori AFC
- Austria: Tecnico di protezione dal calore, dal freddo, dal rumore e dagli incendi con certificato di apprendistato

Categoria	al mese CHF	All'ora CHF
nel 1° anno dopo il completamento dell'apprendistato	4609.20	26.60
nel 3° anno dopo la fine dell'apprendistato	4809.60	27.75
nel 5° anno dopo la fine dell'apprendistato	5010.00	28.90
nel 7° anno dopo la fine dell'apprendistato	5210.40	30.05
nel 10° anno dopo la fine dell'apprendistato	5611.20	32.35

Gestione del metodo di conteggio:

A partire dall'ottenimento dell'AFC/QV fino alla fine dell'anno + anno di calendario successivo = 1 anno dopo la fine dell'apprendistato.

Anni di calendario successivi = metodo di conteggio normale.

Categoria B: Installatore di isolamenti senza aver completato l'esame finale di apprendistato o senza una comprovata qualifica QV dei paesi D-A-CH, così come tutte le altre professioni o attività correlate.

Anno di età *	per ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF (incl. 13. mensilità)
20	24.35	4'218.40	54'839.45
21	24.90	4'318.60	56'142.05
22	25.20	4'368.70	56'793.35
23	25.80	4'468.90	58'095.95
24	26.35	4'569.10	59'398.55
25	26.95	4'669.30	60'701.15
26	27.80	4'819.60	62'655.05
27	28.40	4'919.80	63'957.65
28	28.95	5'020.00	65'260.25
29	29.55	5'120.20	66'562.85
30	30.40	5'270.50	68'516.75
41	30.70	5'320.60	69'168.05

Base di calcolo per l'età: vale dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il lavoratore compie l'età corrispondente.

Indennità per gli apprendisti dall'inizio dell'apprendistato (a partire da luglio 2020)		
Anno di apprendistato	al mese	all'anno
1° anno	CHF 1'002.--/Mt.	CHF 13'026.--
2° anno	CHF 1'352.70/Mt.	CHF 17'585.10
3° anno	CHF 1'853.70/Mt.	CHF 24'098.10
Rimborso spese supplementare di CHF 340.00 al mese / CHF 18 al giorno (Art. 46 CCL)		

4. Rimborso delle spese per lavoro fuori sede (art. 46 CCL)

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti: - per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell'azienda del datore di lavoro: - CHF 18.-- per giorno di lavoro, oppure CHF 340.-- al mese quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all'esterno.

5. Contributo di applicazione, contributo di base, contributo di formazione (Art. 22 CCL)

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori, nonché gli apprendisti, pagano i seguenti contributi:

a) Contributi dei lavoratori

Tutti i lavoratori versano

- un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 / mese e
 - un contributo di formazione di CHF 15.00 / mese.
- Totale CHF 35.00 / mese.

L'importo viene dedotto ogni mese direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

b) Contributi degli apprendisti

Tutti gli apprendisti versano

- un contributo di formazione di CHF 10.00 / mese.

L'importo viene dedotto ogni mese direttamente dal salario e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

c) Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro versano

- un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 / mese per ogni collaboratore
 - un contributo di formazione di CHF 15.00 / mese per ogni collaboratore.
- Totale CHF 35.00 / mese nonché

- un contributo di base forfetario di CHF 240.00 / anno, risp. CHF 20.00 al mese. I mesi cominciati vengono conteggiati come mesi interi.

I contributi dei datori di lavoro, nonché quelli dedotti ai lavoratori e agli apprendisti, devono essere versati periodicamente sul conto della Commissione Paritetica Nazionale conformemente alle direttive di quest'ultima.